

Deliberazione 11 dicembre 2009 - ARG/elt 191/09

Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 dicembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) convertito in legge 3 agosto 2007 n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 31 dicembre 1999, n. 200/1999 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 200/99);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2006, n. 292/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 08 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2008, GOP 42/09;
- il documento per la consultazione 23 luglio 2009, atto n. 23/09, recante "Strumenti volti al contenimento del rischio creditizio per i venditori del

mercato dell'energia elettrica e proposte di modifica della deliberazione ARG/elt 4/08 in tema di clienti non disalimentabili” (di seguito: DCO 23/09).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità, fra le altre, la finalità di garantire la promozione dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- l'articolo 2, comma 20, lettera a, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede documenti e informazioni; e che l'inadempimento a tali richieste costituisce, ai sensi della lettera c del medesimo comma, presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità;
- con la deliberazione ARG/elt 4/08, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - regolato le modalità con cui l'esercente la vendita può sospendere la fornitura di energia elettrica a tutela del proprio credito nei confronti del cliente finale inadempiente;
 - tutelato le esigenze del credito dell'esercente la salvaguardia da possibili comportamenti opportunistici del cliente finale, assicurando all'esercente la possibilità di cedere al nuovo venditore entrante, in occasione di ciascuno *switching*, il credito relativo alle due ultime fatture emesse e non pagate dal cliente finale;
 - rinviato ad un successivo provvedimento l'adozione di misure ulteriori atte a consentire agli esercenti la vendita di dotarsi di strumenti idonei a ridurre il rischio da inadempimento dei propri clienti;
- con il documento per la consultazione DCO 23/09 l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito alla regolazione di strumenti volti al contenimento del rischio creditizio per gli esercenti la vendita del mercato dell'energia elettrica e ha formulato proposte di modifica della deliberazione ARG/elt 4/08 in tema di clienti finali non disalimentabili, evidenziando in particolare l'intenzione di:
 - a. predisporre un elenco sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti dei clienti finali, al fine di permettere ai venditori una migliore formulazione delle offerte commerciali in linea con il profilo di rischio creditizio del cliente;
 - b. rivedere nella quantità e nelle modalità, le garanzie rilasciate dal cliente finale, al fine di minimizzare l'esposizione creditizia in caso di mancato pagamento;
 - c. riconoscere all'esercente la maggior tutela la facoltà di subordinare l'erogazione delle prestazioni oggetto del servizio nei confronti di un cliente finale con situazioni di morosità pregressa;
 - d. predisporre un sistema di misure specifiche a tutela del credito dell'esercente la vendita nei casi di usi opportunistici dello *switching* da parte del cliente finale che ha titolo di beneficiare del servizio di maggior tutela; in particolare attraverso l'istituzione di un servizio di incasso del credito dell'esercente la vendita uscente mediante il concorso su base volontaria degli altri venditori (di seguito: *Pool*);
 - e. stabilire che, nell'ambito del *Pool* una controparte centrale interagirebbe con tutti i venditori che vi aderiscono, al fine di riscuotere, mediante la

- cooperazione dell'esercente la vendita entrante, il credito maturato dall'esercente la vendita uscente relativo alle due ultime fatture emesse e non pagate dal cliente finale (di seguito: il Credito);
- f. prevedere la prestazione, per i casi in cui il *Pool* non consenta di riscuotere il Credito, di un servizio di factoring erogato da un'unica società specializzata, selezionata e coordinata dalla controparte centrale del *Pool*;
 - g. prevedere un servizio di recupero del Credito dell'esercente la maggior tutela, svolto dalla società Equitalia S.p.A. sulla base di una convenzione con la controparte centrale del *Pool*;
 - h. introdurre modifiche relative all'identificazione dei clienti finali non disalimentabili di cui all'articolo 18 della deliberazione ARG/elt 4/08;
- dalle osservazioni degli operatori al DCO 23/09 è emersa:
 - a. una generale condivisione da parte degli operatori interessati (singoli venditori e associazioni di categoria) relativamente agli obiettivi generali prospettati, pur con aspetti di criticità riferiti alle modalità implementative proposte;
 - b. una mancanza di condivisione da parte delle associazioni dei consumatori con riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti destinatari degli interventi proposti (clienti finali con situazioni di morosità), oltre all'esigenza di predisporre indicatori che consentano di quantificare e meglio identificare il fenomeno relativo alla morosità;
 - c. in particolare, per ciascuno degli interventi proposti, è emerso quanto segue:
 - con riferimento all'elenco sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti dei clienti finali gli operatori hanno manifestato un generale consenso, ravvisando al contempo la necessità che le informazioni in esso contenute acquisiscano un carattere di maggiore storicità e che la definizione di ritardo nei pagamenti sia riformulata specificando con maggior dettaglio per quale entità del credito e il termine decorso il quale si possa procedere all'inserimento del cliente nell'elenco; le associazioni dei consumatori hanno invece ritenuto penalizzante la modalità di individuazione dei clienti che ricadrebbero nell'elenco ravvisando altresì problemi di tutela dei dati personali;
 - con riferimento alla revisione del deposito cauzionale gli operatori, pur condividendo la necessità di incrementare l'ammontare del deposito, hanno evidenziato l'eccessiva complessità delle previsioni relative alle modalità di rateizzazione e restituzione delle maggiorazioni proposte; le associazioni dei consumatori hanno invece evidenziato che un'eventuale maggiorazione dovrebbe essere stabilita in relazione alla gravità della situazione di morosità e comunque non riguardare i clienti buoni pagatori;
 - con riferimento alle ulteriori proposte relative all'incentivazione della domiciliazione bancaria e all'introduzione di ulteriori nuove forme di garanzia è stata espressa una generale non condivisione delle proposte motivata dall'onerosità della loro implementazione;
 - con riferimento alla proposta di limitazione del servizio di maggior tutela nei confronti dei clienti finali con situazioni di morosità pregressa è stato espresso un generale consenso, tuttavia le associazioni dei

- consumatori ravvisano la necessità di limitare l'intervento ai casi di grave morosità;
- con riferimento all'istituzione del *Pool*, e degli ulteriori servizi di *factoring* e di recupero crediti da parte di Equitalia, le associazioni dei consumatori hanno paventato possibili inefficienze da parte dei venditori nell'applicazione di un sistema complesso, a pregiudizio dell'intera platea dei clienti finali cui sarebbe posto a carico l'onere per la sua realizzazione e gestione; alcuni operatori hanno criticato il *Pool* paventando problemi nella gestione dei rapporti con i propri clienti nel caso di riscossione di un credito altrui; altri operatori, invece, pur condividendo l'impostazione generale del servizio, hanno evidenziato l'esigenza di rendere obbligatoria l'adesione al *Pool* per tutti i venditori, al fine di prevenire il rischio di perdere clientela a beneficio dei propri concorrenti che non vi aderiscano;
 - dalle osservazioni degli operatori al DCO 23/09 è emerso, inoltre, un generale consenso relativamente al coinvolgimento degli esercenti la vendita per l'identificazione dei clienti finali non disalmentabili.

Considerato che:

- le osservazioni al DCO 23/09 evidenziano la generale esigenza di definire criteri che consentano di identificare in modo certo e puntuale i clienti finali con situazioni di morosità, al fine di differenziare gli interventi in relazione alle cause del fenomeno della morosità, tenendo altresì in considerazione le contingenti difficoltà di pagamento dovute all'attuale situazione economica oltre all'esigenza di predisporre indicatori che consentano di quantificare e meglio identificare il fenomeno relativo alla morosità;
- con riferimento all'elenco sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti, sono in atto una serie di incontri tra gli Uffici dell'Autorità e del Garante della protezione dei dati personali per l'analisi delle condizioni per garantirne l'introduzione nel rispetto delle garanzie nel trattamento dei dati personali;
- la revisione del deposito cauzionale deve contemperare la duplice esigenza di adeguare l'ammontare, determinato nell'anno 1999 e mai adeguato rispetto alla evoluzione del mercato, e di prevedere che l'ammontare del deposito cauzionale sia commisurato anche al merito di credito di ciascun cliente finale che richiede l'attivazione del servizio di maggior tutela;
- l'onere derivante dalle situazioni di morosità dei clienti finali è riconosciuto agli esercenti la maggior tutela nelle condizioni economiche applicate a tutti i clienti attraverso la previsione di una percentuale standard di svalutazione crediti e che tale percentuale dipende tra l'altro dalla dimensione del fenomeno relativo alla morosità dei clienti finali serviti in maggior tutela;
- la limitazione del servizio di maggior tutela nei confronti dei clienti finali con situazioni di morosità pregressa consente di diminuire l'esposizione creditizia degli esercenti la maggior tutela e conseguentemente di ridurre, almeno in parte, l'onere di cui al precedente alinea a carico di tutti i clienti finali serviti in maggior tutela;
- la disciplina generale in materia di tutela del credito consente all'impresa sottoposta ad obbligo legale di contrarre, quale l'esercente la maggior tutela, di

subordinare l'erogazione del servizio al preventivo adempimento di debiti pregressi, indipendentemente dall'importo di questi ultimi; l'intervento dell'Autorità è finalizzato a regolare le modalità con cui l'esercente la maggior tutela esercita tale facoltà, rispetto alla disciplina vigente in materia di *switching* e di attivazione del servizio stesso;

- l'efficacia del *Pool* (e dei connessi servizi di *factoring* e di recupero da parte di Equitalia prospettati nel DCO 23/09) richiede l'adesione volontaria ad esso della maggior parte dei venditori che operano nel mercato della vendita al dettaglio, avendo titolo l'Autorità ad imporre tale adesione ai soli esercenti la maggior tutela, nell'ambito della regolazione dei loro obblighi di servizio pubblico;
- gli esiti della consultazione hanno evidenziato, invece, la concreta possibilità che molti ed importanti operatori decidano di non aderire al *Pool* anche al fine di trarre un vantaggio competitivo rispetto a coloro che vi aderiscono;
- permane comunque l'esigenza di tutela degli esercenti la vendita in relazione al Credito, per il quale gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento risultano inadeguati; infatti:
 - a fronte dell'inadempimento del Credito non è più possibile esercitare l'eccezione di inadempimento, quando nei fatti l'inadempimento si può verificare solo dopo la data in cui ha effetto lo *switching*;
 - il costo che l'esercente la vendita sosterebbe per azionare gli altri strumenti giudiziari e stragiudiziali è spesso maggiore dell'importo stesso del Credito;
- in assenza degli interventi prospettati nel DCO 23/09 volti a consentire agli esercenti la vendita di recuperare il Credito, la dinamica e l'entità del fenomeno della morosità segnalata, mediante l'uso strumentale dello *switching* comporta un aumento dei costi dell'attività di vendita al dettaglio con un conseguente peggioramento delle condizioni economiche praticate a tutti i clienti finali ed una conseguente limitazione del grado di apertura del mercato.

Considerato infine che:

- al fine di assicurare agli esercenti la salvaguardia, in occasione di ciascuno *switching*, la possibilità di cedere al venditore entrante il credito del cliente finale, la deliberazione ARG/elt 4/08 ha previsto che la richiesta di *switching* contenga, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile del venditore entrante di acquistare l'eventuale credito dell'esercente la salvaguardia nei confronti del cliente finale, relativo alle due ultime fatture emesse per il servizio prestato e che la notifica delle fatture non pagate debba essere effettuata da quest'ultimo al venditore entrante dopo la data entro cui doveva essere pagata l'ultima fattura, ma non oltre i 20 giorni successivi;
- sono pervenute segnalazioni relativamente ad alcune criticità riferite alle tempistiche di cui al precedente alinea;
- la deliberazione ARG/elt 4/08 prevede disposizioni transitorie in materia di gestione della morosità dei clienti finali in caso di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
- il programma temporale di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici di cui alla deliberazione n. 292/06 prevede che a decorrere dal 30 giugno 2011 sia messo in servizio il 90% dei misuratori elettronici con

riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW.

Ritenuto che sia:

- opportuno modificare la definizione di cliente buon pagatore di cui alla deliberazione n. 200/99 al fine di salvaguardare i casi in cui le situazioni di morosità siano derivanti da circostanze non dipendenti dalla volontà del cliente stesso;
- necessario introdurre opportuni strumenti per il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno della morosità, nonché dell'utilizzo da parte degli esercenti la vendita degli strumenti atti a contenere il rischio creditizio previsti dalla regolazione, con particolare riferimento all'istituto della sospensione della fornitura per morosità, prevedendo a tal fine introdurre obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la vendita;
- necessario rinviare a successivo provvedimento la predisposizione dell'elenco sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti, in conformità all'esito della procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali;
- opportuno rivedere le modalità di determinazione e aggiornamento del deposito cauzionale, prevedendo che il deposito stesso sia:
 - commisurato alla spesa di un mese di erogazione del servizio;
 - articolato sulla potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e commisurato alla migliore stima di corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione per tutti gli altri punti di prelievo;
 - inizialmente maggiorato del 100% per i clienti finali con situazioni di morosità pregressa nei precedenti rapporti con l'esercente la maggior tutela che richiedono l'attivazione del servizio di maggior tutela;
 - invariato rispetto ai livelli attualmente vigenti per i punti di prelievo relativi a clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08;
- opportuno, anche in considerazione dell'attuale situazione economica, prevedere misure di gradualità nell'applicazione della revisione dell'ammontare del deposito cauzionale di cui al precedente alinea;
- opportuno modificare le modalità di attivazione del servizio di maggior tutela nei confronti di clienti finali con situazioni di morosità pregressa nei precedenti rapporti con l'esercente la maggior tutela, prevedendo che le prestazioni oggetto del servizio siano subordinate al pagamento degli importi dovuti e introducendo, a carico dei medesimi clienti, opportune maggiorazioni del deposito cauzionale al fine di minimizzare il rischio creditizio dell'esercente la maggior tutela;
- necessario, ai fini dell'implementazione delle misure di cui al precedente alinea, modificare coerentemente le procedure di *switching* di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08 e le modalità di sospensione della fornitura in caso di morosità del cliente finale di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08.

Ritenuto inoltre che sia:

- opportuno, anche al fine di disincentivare l'utilizzo strumentale dello *switching* da parte di alcuni clienti e a danno di altri, istituire, in luogo del *Pool* e dei connessi servizi di gestione del Credito per gli esercenti la vendita prospettati nel DCO 23/09, un sistema che permetta al esercenti la vendita uscente, per ciascun Credito, di ricevere un indennizzo adeguato, al fine di evitare che l'inadempimento dei clienti possa comprometterne l'equilibrio economico e finanziario (di seguito: sistema indennitario);
- necessario porre l'onere per ciascun indennizzo a carico del solo cliente finale che, essendo soggetto passivo del Credito, ne abbia determinato la corresponsione da parte del sistema;
- opportuno, per le finalità di cui al precedente alinea:
 - introdurre un apposito corrispettivo che l'impresa distributrice applichi unitamente a quelli previsti per il servizio di distribuzione relativi al punto di prelievo nella titolarità del cliente finale cui si riferisce il Credito;
 - prevedere che tali corrispettivi alimentino un apposito conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) che provvederà ad erogare il corrispondente indennizzo al venditore uscente ammesso al sistema;
- opportuno prevedere un gestione centralizzata del suddetto sistema rinviando a successivo provvedimento l'individuazione del soggetto responsabile di tale sistema;
- opportuno, al fine di garantire il corretto funzionamento del predetto sistema indennitario; effettuare ulteriori approfondimenti su determinati aspetti applicativi e, pertanto sia opportuno:
 - definire sin d'ora i criteri generali di funzionamento del sistema indennitario relativi alla quantificazione dell'indennizzo, all'individuazione dei requisiti per l'ammissione al sistema, agli adempimenti essenziali dell'impresa distributrice, dell'utente il dispacciamento uscente, della Cassa e del soggetto responsabile del sistema;
 - rinviare ad un successivo provvedimento l'attuazione dei predetti criteri con particolare riferimento alla regolazione dei flussi informativi, dei termini per la corresponsione dell'indennizzo, nonché delle modalità con cui saranno compensati gli oneri sostenuti dai clienti finali inadempienti in caso di successivo pagamento del Credito;
 - avvalersi, per gli aspetti diversi da quelli richiamati al precedente alinea, dell'attività dell'Acquirente Unico perché formuli una proposta di regolamento predisposta in esito ad una procedura aperta ai soggetti interessati.
- opportuno rimandare ad un eventuale successivo provvedimento, anche a seguito degli approfondimenti in corso con il Ministero dell'economia l'implementazione delle misure relative al servizio di gestione del credito attraverso il recupero da parte di Equitalia prospettate nel DCO 23/09 per gli esercenti la maggior tutela.

Ritenuto infine che sia:

- opportuno prevedere che l'esercente la salvaguardia effettui la notifica delle fatture non pagate al venditore entrante dopo la data entro cui doveva essere pagata l'ultima fattura, ma non oltre i 40 giorni successivi, modificando in tal senso l'attuale previsione;
- necessario modificare le disposizioni transitorie della deliberazione ARG/elt 4/08, prevedendo che il numero medio di sospensioni mensili che ciascuna impresa distributrice è tenuta ad effettuare con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio sia definito fino al 30 giugno 2011 almeno pari al numero medio mensile di sospensioni effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009;
- opportuno, anche alla luce del generale consenso a tale proposta nel DCO 23/09, stabilire che gli esercenti la vendita comunichino all'impresa distributrice entro il giorno successivo al suo ricevimento la richiesta formulata da un cliente finale di essere inserito nell'elenco dei clienti finali non disalimentabili.

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni del TIV, della deliberazione ARG/elt 4/08 e della deliberazione ARG/elt 42/08 e della deliberazione n. 200/99

- 1.1 Sono approvate le modificazioni del TIV e delle deliberazioni ARG/elt 4/08 e ARG/elt 42/08, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante sostanziale (Allegato A).
- 1.2 La deliberazione n. 200/99 è modificata nei termini di seguito riportati
 - a) all'articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:
 - “**clienti buoni pagatori** sono i clienti finali diversi dai clienti cattivi pagatori;
 - “**clienti cattivi pagatori** sono i clienti che non abbiano provveduto nei termini di scadenza al pagamento dei corrispettivi relativi ad almeno 2 fatture, anche non consecutive, emesse nell'arco degli ultimi 365 giorni di fornitura effettivi nei confronti del medesimo esercente nel rispetto della periodicità di fatturazione prevista dal contratto, purchè:
 - a) per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
 - b) nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
 - c) non sussistano crediti nei confronti dell'esercente la vendita per precedenti fatture non ancora liquidati dall'esercente stesso;
 - d) l'esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una

eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati.”;

- b) l'articolo 16 comma 16.1 della deliberazione n. 200/99 è sostituito dal seguente comma:

“16.1 L'ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 7ter del Testo integrato vendita di cui alla deliberazione n. 156/07.”.

Articolo 2

Sistema indennitario per l'esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso

- 2.1 Sono approvate le disposizioni relative all'istituzione di un Sistema indennitario per l'esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Con riferimento ai clienti finali già serviti, ad eccezione dei clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08 e dei clienti che ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 200/99 si avvalgono della domiciliazione bancaria, posta o su carta di credito, l'esercente la maggior tutela richiede la maggiorazione del livello del deposito cauzionale pari alla differenza tra l'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 7ter del TIV e l'importo già versato, rateizzando, senza oneri ulteriori per il cliente, tale maggiorazione nei 12 successivi cicli di fatturazione a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'approvazione del presente provvedimento.
- 3.2 Le informazioni di cui al comma 10bis della deliberazione ARG/elt 4/08 trasmesse in occasione del primo invio successivo al 30 giugno 2009 devono anche contenere i dati relativi ai primi due trimestri dell'anno 2010.
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
- 3.4 Il TIV, l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 04/08 e l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08 con le modifiche risultanti dal presente provvedimento sono ripubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

11 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis